



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 114 del 06/05/2020

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIMBORSO PER SPESE LEGALI.

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **maggio** alle ore **14:00** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco **Vincenzo Scibilia** la giunta comunale con modalità "videoconferenza" giusta determinazione sindacale n. 6 del 31/03/2020.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	No
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	No

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **“immediatamente esecutivo”** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area competente: Area Amministrativa

Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Bartolotta

Proponente: Il Vice Sindaco

OGGETTO: Rimborso per spese legali.

IL VICE SINDACO

Premesso che, da una ricognizione delle pratiche dell'Ufficio contenzioso dell'ente, sono stati rilevati vari procedimenti non ancora conclusi, inerenti richieste di rimborso per spese legali sostenute da alcuni dipendenti e amministratori del Comune di Taormina, come di seguito rappresentati:

a) il Prof. *Mario Bognari* è stato sottoposto, altresì, ad ulteriore procedimento penale n. 1855/02 R.G.N.R. presso il Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110,61 n. 2, 11 e 640 c.p., ed a seguito dello stesso:

- il procedimento si è definitivamente concluso con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 51800/13, depositata in data 30/12/2013 che, riformando la Sentenza della Corte di Appello n. 93/2012 in ordine alle statuizioni civili nei confronti del Prof. Mario Bognari, ha confermato il non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato ascritto perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;
- in data 13/03/2018, con atto acquisito al prot. Gen. n. 5987, l'Avv. Letterio Arena, in nome e per conto del Prof. Mario Bognari, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio n. 1855/02 R.G.N.R. ammontanti complessivamente ad €.11.884,53.

b) l'Ing. *Nunzio Priolo*, in qualità di dirigente pro tempore dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Taormina è stato sottoposto a procedimento penale n. 3975/12 R.G.N.R. presso il Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., ed a conclusione dello stesso:

- con nota acquisita al prot. Gen. n. 11937 del 12/08/2014, l'Ing. Priolo ha segnalato all'Ente la nomina dei propri difensori di fiducia nell'ambito del procedimento penale n. 3975/12 R.G.N.R., invitando l'Ente a manifestare il gradimento in ordine alla scelta degli stessi;
- il procedimento si è definitivamente concluso con Sentenza n. 1516/15, depositata in data 05/08/2015 con la quale l'Ing. Priolo è stato assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato;
- con nota acquisita al prot. Gen. dell'Ente al n. 1127 del 20/01/2016, l'Ing. Priolo ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa in giudizio ammontanti ad €. 8.869,39.

c) l'Ing. *Massimo Puglisi* in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico – area urbanistica del Comune di Taormina è stato sottoposto a procedimento penale n. 7587/13 R.G.N.R. presso il Tribunale di Messina per il reato p. e p. dall'art. 328, comma 1, c.p., ed a conclusione dello stesso:

- con Sentenza n. 474/17 depositata il 31/01/2018 l'Ing. Massimo Puglisi è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
- da ultimo con nota acquisita al prot. Gen. n. 9015 del 17/04/2020 l'Avv. Tiziana Calabria, in nome e per conto dell'Ing. Puglisi, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel giudizio penale n. 7587/13 R.G.N.R. per l'ammontare complessivo di €. 8.273,21.

d) il Dott. *Eligio Giardina*, in qualità di sindaco pro tempore del comune di Taormina è stato sottoposto a procedimento penale n. 7077/15 R.G.N.R. presso il Tribunale di Messina per il delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 323 c.p. e a seguito dello stesso:

- con sentenza del GUP Tribunale di Messina n. 402/16, depositata in data 05/01/2017, è stato dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del Dott. Eligio Giardina in ordine al delitto ascrittogli;
- in data 18/10/2017, con atto acquisito al prot. Gen. dell'Ente n. 22122, il Dott. Eligio Giardina ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel giudizio penale di cui sopra, per un importo complessivo di €8.881,60 come quantificato da ultimo con nota dell'8/3/2018.

Atteso che:

- *l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145 espressamente dispone "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";*
- *la norma suindicata è stata, altresì, autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede: "l. L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";*
- *la suddetta interpretazione è stata ribadita anche dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana con il parere reso all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali Pos. 4 Prot. n. 275.11.05;*
- *l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 e l'art. 24 della L.R. n. 30/2000, secondo cui l'ente locale, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;*
- *la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000, che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:*
 - 1) *la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;*
 - 2) *l'assenza di un conflitto di interessi.*
 - 3) *la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione o di archiviazione qualora il provvedimento del giudice ha escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente;*
- *la Corte dei Conti Campania con propria Deliberazione n.102/2019/PAR ha tra l'altro precisato che "fermo restando il limite generale dell' "invarianza finanziaria" ex art. 86, comma 5, TUEL, pertanto, gli Enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri Amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche,*

mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse."

Considerato che, il rimborso delle spese legali in favore dei soggetti in premessa indicati, sia un atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente e/o di amministratore dell'Ente;
- i procedimenti penali, come meglio specificato in premessa, si sono conclusi con sentenze favorevoli per i dipendenti e gli amministratori in argomento;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'Ente;
- l'Ente nulla ha eccepito in merito ai legali difensori incaricati;
- le spese legali richieste, previo esame degli atti processuali acquisiti, tenuto conto della durata dei citati procedimenti e alla luce dei parametri fissati dalle tariffe professionali forensi, D.M. n.55/2014, risultano congrue in relazione all'attività espletata dai singoli legali incaricati.

Ritenuto, pertanto, necessario alla luce delle precedenti valutazione e dell'assetto normativo giurisprudenziale sopra dettagliato che, a seguito delle delle sentenze favorevoli divenute esecutive ed irrevocabili, l'Ente garantisca ai citati dipendenti ed amministratori il rimborso delle spese legali sostenute per i propri difensori di fiducia.

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- gli artt. 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo Regionale EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale la presente deliberazione.

Approvare il rimborso per spese legali sostenute per fatti ed atti oggetto di contestazione, posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente e/o di amministratore del Comune di Taormina dei seguenti soggetti:

- a) Prof. Mario Bolognari – Sindaco (importo previsto €.11.884,53.);
- b) Ing. Nunzio Priolo – Dirigente Ufficio Lavori Pubblici (importo previsto €. 8.869,39);
- c) Ing. Massimo Puglisi - Dirigente Ufficio Tecnico Comunale (importo previsto €.8.273,21);
- d) Dott. Eligio Giardina – Sindaco (importo previsto €.8.881,60).

Imputare la risorsa complessiva di €. 37.908,73 alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2020.

Assegnare le occorrenti risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa ed autorizzare lo stesso per i conseguenti adempimenti gestionali di competenza inerenti la esecuzione della presente Deliberazione.

Dare atto della compatibilità del presente atto con quanto previsto dal comma 5. art. 163, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. II, l. r. 44/91.


Il Responsabile del Procedimento

Antonino Bartolotta



Il Vice Sindaco

Dott. Vincenzo Scibilia



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

OGGETTO: Rimborso per spese legali.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 06/05/2020

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonino Bartolotta)



Comportando la presente:

prenotazione impegno n. 760/2020 ;

diminuzione di entrata;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;


altro _____

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 06.05.2020

Il Responsabile di Area Economica Finanziaria

(Rag. Rosario Curcuruto)



IL VICESINDACO
F.to Vincenzo Scibilia

GLI ASSESSORI

F.to Francesca Gullotta

F.to Alfredo Ferraro

F.to Andrea Carpita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonino Bartolotta

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al
_____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06/05/2020

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 06/05/2020

Il Segretario Comunale
F.to Antonino Bartolotta
